



GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
 Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.it
 e della Rivista Comuni
 d'Italia.
 Docente di Contabilità
 pubblica presso la Challenge
 School dell'Università Ca'
 Foscari di Venezia.

**LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI
 EE. LL. PROBLEMATICHE
 APPLICATIVE E SOLUZIONI
 INTERPRETATIVE. PROVINCIA DI
 VICENZA 21 FEBBRAIO 2020 E**

1



GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI
 Collaboratore della Rivista
www.lagazzettadeglientilocali.it
 e della Rivista Comuni
 d'Italia.
 Docente di Contabilità pubblica
 presso la Challenge School
 dell'Università Ca' Foscari di
 Venezia.

**LA MOBILITA'. NUOVA
 VALENZA
 DELL'ISTITUTO.**

2

■ SALVE A TUTTI



3

L'OTTIMALE DISTRIBUZIONE
DELLE RISORSE UMANE NELLA
PA ED IL SODDISFACIMENTO
DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE

4

4

ART. 6 DEL D.LGS 165/2001.

- **D.LGS 165/2001. ART. 6.** *Organizzazione e disciplina degli uffici e fabbisogni di personale (prima del dlgs 75/2017 si parlava di dotazione organica).* Comma 2, terzo periodo:

«Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. ».

QUINDI COORDINATA ATTUAZIONE DEI:

- 1. PROCESSI DI MOBILITA'**
- 2. PROCESSI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.**

5

5

IL RAPPORTO TRA RECLUTAMENTO E MOBILITA'

6

6



MOBILITA' QUALE VINCOLO ASSUNZIONALE PRODROMICO AL RECLUTAMENTO

7

7

ART. 6 DEL D.LGS 165/2001.

- **D.LGS 165/2001. ART. 6.** *Organizzazione e disciplina degli uffici e fabbisogni di personale (prima del dlgs 75/2017 si parlava di dotazione organica). Comma 2, terzo periodo:*

«Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. ».

QUINDI COORDINATA ATTUAZIONE DEI:

- 1. PROCESSI DI MOBILITA'**
- 2. PROCESSI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.**

8

8



LA MOBILITA' NEL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI.

9

9



I DIVERSI TIPI DI MOBILITA'

- A. MOBILITA' (IMPOSTA) PER RICOLLOCAZIONE** (artt. 34 e 34 bis del d.lgs 165/2001 e 2 comma 13 del DL 95/2012)
- B. MOBILITA' OBBLIGATORIA** (NECESSARIO PRESUPPOSTO DEL CONCORSO) art. 30 comma 2 bis
- C. MOBILITA' VOLONTARIA O CONCORDATA O RECIPROCA** art. 30 comma 1
- D. MOBILITA' INTERNA** ora art. 30 comma 2 dlgs 165/2001 ex art. 1, comma 29 LEGGE 148/2011 (abrogato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90) (PRODROMICA ALLA MOBILITA' IMPOSTA).
- E. MOBILITA' COLLETTIVA** (ART. 6 comma 1 terzo periodo e riscritto ART. 33 del D.LGS 165/2011).
- F. MOBILITÀ (IMPOSTA) PER RICOLLOCAZIONE** del personale delle Province (Art. 1 commi da 422 a 428 della Legge 190/2014)₁₀

10

NORME CHE FAVORISCONO IL RICORSO ALLA MOBILITA'

art. 39, comma 3 ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 *"Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.*

art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005) attualmente vigente, *"i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*

(circa i caratteri e l'applicabilità di detta disposizione cfr. Sezione Veneto, deliberazione n. 17/Par/2008/Cons.)

11

11

NORME CHE FAVORISCONO IL RICORSO ALLA MOBILITA'

Articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 "

In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

12

12



LA MOBILITA' DEL COMPARTO REGIONI ED ENTI LOCALI. NEI RAPPORTI ANNUALI DELL'ARAN (2012 E 2013).

13

13



I DIVERSI TIPI DI MOBILITA' COME RISULTANO DAL RAPPORTO

A. mobilità temporanea, cioè i casi in cui il dipendente è assegnato provvisoriamente presso altra amministrazione, continuando il suo rapporto di lavoro con l'istituzione di provenienza. È una mobilità di breve periodo e gli istituti utilizzati sono il comando, il distacco, il fuori ruolo e le convenzioni;

B. mobilità permanente, in cui il trasferimento del lavoratore comporta il passaggio nei ruoli della nuova amministrazione e la cessione del contratto di lavoro. In tale ambito le norme e le procedure distinguono:

14

14

I DIVERSI TIPI DI MOBILITA' COME RISULTANO DAL RAPPORTO

- A. mobilità temporanea**, cioè i casi in cui il dipendente è assegnato provvisoriamente presso altra amministrazione, continuando il suo rapporto di lavoro con l'istituzione di provenienza. È una mobilità di breve periodo e gli istituti utilizzati sono il comando, il distacco, il fuori ruolo e le convenzioni;
- B. mobilità permanente**, in cui il trasferimento del lavoratore comporta il passaggio nei ruoli della nuova amministrazione e la cessione del contratto di lavoro. In tale ambito le norme e le procedure distinguono:

15

15

I DIVERSI TIPI DI MOBILITA' COME RISULTANO DAL RAPPORTO

- **la cd. mobilità volontaria** cioè il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, richiesto dal dipendente e disciplinato dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001,
- **la mobilità imposta dall'amministrazione** a seguito di rilevazione di soprannumero o eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001;
- **la mobilità intracomparto** quando avviene tra due amministrazioni dello stesso comparto;
- **la mobilità extracomparto** quando le amministrazioni appartengono a due comparti differenti.

16

16



A. LA MOBILITA' VOLONTARIA COME ISTITUTO DI SISTEMA. (A PRESCINDERE DALLE DEROGHE EX ART. 1 COMMA 424 LEGGE 190/2014)

17

17



LA MOBILITA' VOLONTARIA PRIMA DEL DL 90/2014

18

18

LA MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30 DLGS 165/2001

- Art. 49, comma 1, del decreto n. 150 del 2009 modifica ed integrazione dell'art. 30 del D.l.,gs. n. 165 del 2001.
- Le pubbl. amm.ni possono ricoprire posti vacanti in organico, mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.

19

19

MOBILITA' VOLONTARIA

- **D.LGS 165/2001. ART. 30** Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.
- 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico **mediante cessione del contratto di lavoro** di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

20

20

ELEMENTI DELLA MOBILITA' VOLONTARIA' ANTE DL 90/2014

- Trattandosi di cessione di contratto, a termini del 1406 del c.c., è necessario per il suo perfezionamento:
 - il consenso del cedente,
 - il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza
 - il "previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale **è o sarà** assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire'.
- Tale potere finalizza l'istituto alle esigenze effettive dell'amministrazione.

21

21

QUESITO E RINVIO

**E' NECESSARIA ANCHE
L'AUTORIZZAZIONE DEL
DIRIGENTE DELL'ENTE
CEDENTE?**



22 22

22

LE POSIZIONI IN DOTTRINA

■ CONTRARIA (GIANNOTTI PERSONALE.IT) E MOTIVI:

1. l'attivazione della procedura del nulla osta richiede tempi non spesso compatibili con i termini dell'avviso pubblico. Il dipendente, in assenza della certezza al trasferimento deve richiedere al Dirigente il rilascio preventivo di nulla osta ed il dirigente deve richiederlo preventivamente alla Giunta.
2. In caso di successivo mancato trasferimento il dipendente, anche occupante posizioni di prestigio all'interno dell'amministrazione, potrebbe trovarsi in difficoltà sia nei confronti del dirigente che ne ha fornito il nulla osta sia della stessa amministrazione che lo considererà non più affidabile per il futuro in quanto dipendente destinato all'uscita.

23

23

LE POSIZIONI IN DOTTRINA

■ FAVOREVOLE (NOBILE - PERSONALE.IT) E MOTIVI:

1. la lettera dell'art. 30, comma 1 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 in base al quale "il trasferimento [del dipendente] è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato".l'ente cedente e l'amministrazione cessionaria, fra le quali deve espresso un chiaro e definito incontro di volontà significativamente manifestato.

24

24

LE POSIZIONI IN DOTTRINA

■ FAVOREVOLE (NOBILE - PERSONALE.IT) E MOTIVI:

2. la mobilità del dipendente pubblico si perfeziona solo per effetto dell'assenso dell'ente cedente al trasferimento del lavoratore ceduto all'amministrazione cessionaria. Il tutto con l'avvertenza che la prima non è in alcun modo vincolata dalla mera partecipazione ad esito vittorioso del proprio dipendentela volontà negoziale (dell'ente) è indisponibile per la volontà del proprio dipendente, essendo piuttosto frutto dell'esercizio di una potestà organizzatoria rispetto alla quale quest'ultimo è titolare di mere aspettative di fatto e giammai di diritti soggettivi o di altre posizioni soggettive...

25

25

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

LA SECONDA TESI APPARE PREFERIBILE NON SOLO IN BASE ALLE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE MA ANCHE PERCHÉ L'ISTITUTO DELLA MOBILITA' HA ASSUNTO UN RUOLO ANCOR PIU' PREGNANTE A SEGUITO DELLE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL BRUNETTA E DELLA RECENTE RISCITTURA DELL'ARTICOLO 33 DEL D.LGS 165/2001.

26

26

I DIVERSI TIPI DI MOBILITA'

- Il passaggio tra amministrazioni è tra "dipendenti appartenenti alla stessa qualifica» **ART. 30 COMMA 1**
- Tale precisazione impedisce di realizzare un trasferimento con passaggio da una posizione D3, o B3, ad un nuovo inquadramento nella posizione giuridica inferiore realizzandosi in tal modo una dequalificazione del personale;
- allo stesso modo non si può ipotizzare un trasferimento ad una posizione giuridica superiore, *che* comporterebbe di fatto una promozione ad una qualifica superiore.
- **Ora però il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. (ultimo periodo comma 2 bis art.30, inserito dall'articolo 1 comma 19 D.L. 13 agosto 2011, n. 138)**

27

27

**LE REGIONI CHE RENDEVANO
OBBLIGATORIO IL CONSENSO
DEL DIRIGENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE
CEDENTE.**

28

28

1. IL POTERE DIRIGENZIALE DI MICRO ORGANIZZAZIONE

ALL'ART. 6, COMMA 2, DELLA LEGGE DELEGA 15/2009 TRA I PRINCIPI CRITERI DIRETTIVI SI RINVIENE LA *"piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane"*, con *"il riconoscimento in capo allo stesso della competenza"* anche nell'ambito riferito all'utilizzo *"dell'istituto della mobilità individuale di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate"*, nonché all'individuazione *"dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale è preposto"*.

29

29

1. IL POTERE DIRIGENZIALE DI MICRO ORGANIZZAZIONE segue

Art. 40, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009.

"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge".

30

30

IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013

Prima di verificare se l'espressione richiesta del parere - favorevole o contrario - da parte dei *"dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato"* valga quale unica e definitiva manifestazione di assenso al trasferimento, si può già notare che l'interpretazione proposta, facendo leva sul rafforzamento della posizione del dirigente di una sola delle amministrazioni precedenti conduce all'opposta conclusione di degradare, fino a sopprimere, sulla base dell'asserita prevalenza della volontà del dirigente responsabile del servizio presso cui il dipendente sarà assegnato, le prerogative datoriali delle altre posizioni dirigenziali coinvolte nel procedimento.

31

31

IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013

Iniziando dalla mera interpretazione letterale, si nota che l'ipotesi applicativa che si contesta esalta la congiunzione disgiuntiva semplice *"o"*, escludendone aprioristicamente la valenza cumulativa. Il testo va correttamente letto ricomprendendo le due locuzioni *"è assegnato"*, *"sarà assegnato"*. Una lettura diversa avrebbe l'effetto di elidere dal testo la locuzione *"è assegnato"*, disattendendo, come adesso vedremo, il senso fatto palese dal *"significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore"*.

32

32

IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013

La norma, infatti, stabilisce che *"il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato ..."*, ai quali non spetta, dunque, il potere di decidere il trasferimento, la cui titolarità va individuata alla stregua dell'assetto organizzativo vigente per l'amministrazione interessata (conformemente al precetto costituzionale dell'art. 97, comma 2: *"Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari"*), bensì solo di esprimere un parere, che assume rilievo, secondo l'intenzione del legislatore, qualora sia negativo e sia opposto al dipendente assegnato che intenda accedere alla mobilità esterna, ferma restando la valenza ermeneutica del ricorso a *"criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate"*, come richiesto dal precitato art. 6, comma 2, della legge n. 15 del 2009.

33

33

IL PARERE UPPA DIP. FUNZIONE PUBBLICA 10395 DEL 10/3/2013

Ne consegue che per la definizione del trasferimento restano inalterate le potestà delle amministrazioni coinvolte per l'assorbente ragione che l'istituto della mobilità volontaria si compendia, in ogni caso, nella cessione del contratto di lavoro del dipendente, contratto che non fa capo ai singoli *"dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici"* e meno ancora al dirigente responsabile del servizio e dell'ufficio presso cui il dipendente sarà assegnato. Il contratto fa, invece, capo all'ente da cui il soggetto dipende e nei cui ruoli è inquadrato.

34

34



LA MOBILITA' VOLONTARIA EX ARTICOLO 30, COMMA 1 DEL D.LGS 165/2001. DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 162/2013/PAR

35

35

MOBILITA' EX ART. 30. DELIB SEZIONE VENETO 162/2013/PAR

Il ricorso alla mobilità ex articolo 30, infatti, è su base volontaria ed è finalizzato ad una migliore distribuzione del personale delle pubbliche amministrazioni in base ai principi di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 più volte richiamato *"..... strumento che non risponde solo all'interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico"* (Parere UPPA, Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0013731 P-1. 2. 3. 4 del 19 marzo 2010 citato).

36

36

MOBILITA' EX ART. 30. DELIB SEZIONE VENETO 162/2013/PAR

.....Inoltre, la procedura prevista al successivo comma 2 bis, si pone come necessariamente prodromica all'espletamento delle procedure di reclutamento mediante concorsi e riguarda, analogamente a quella del comma 1, il personale delle amministrazioni cedenti non collocato in disponibilità.

37

37

LA MOBILITA' VOLONTARIA.
(ART. 30 DLGS 165/2001) DOPO
DL 90/2014 (ART 4).

38

38

ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 (COMMA 1 BIS DELL'ART. 30)

1. I commi da 1 a 2 dell'*articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* sono sostituiti dai seguenti: "1. Le **amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti** di cui all'articolo 2, comma 2, **appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni**, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, **con indicazione dei requisiti da possedere.**"

39

ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 segue (COMMA 1 BIS DELL'ART. 30)

In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, **per il trasferimento** tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali **non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.** Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un **portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.**

40

40

ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 (COMMA 1 BIS DELL'ART. 30)

1-bis. **L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti** la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

41

41

ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 (COMMA 2 DELL'ART. 30)

- 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, **i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.** Ai fini del presente comma **non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile.....**

42

42

ART. 2103 CODICE CIVILE

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta [**Cost. 36**], e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. **Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.** Ogni patto contrario è nullo.

43

ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 SEGUE (COMMA 2 DELL'ART. 30)

.....Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.**

44

ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 SEGUE (COMMA 2 DELL'ART. 30)

-Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'*articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e successive modificazioni, **con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.**

45

45

ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 segue (COMMI 2.1 e 2.2 ART. 30)

- **2.1.** Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
- **2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.**

46

46

ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 segue (COMMA 2.3 ART. 30)

- 2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocatione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

47

ART. 4 COMMA 1 DL 90/2014 segue (COMMA 2.4 ART. 30)

- 2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262](#) convertito con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#) e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera d\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

48

48



**LA MOBILITA' VOLONTARIA.
(ART. 30 DLGS 165/2001).
IL PRIMA E IL DOPO DL 90/2014
(ART 4).**

49

49

ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001 TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.		
ART. 30 PREVIGENTE	COMMA 1	ART. 30 COMMA 1 ATTUALE
1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.		"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità

50

ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001 TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.

ART. 30 COMMA 1 PREVIGENTE	ART. 30 COMMA 1 ATTUALE
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.	1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

51

51

ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001 TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.

ART. 30 COMMA 2 PREVIGENTE	ART. 30 COMMA 2 ATTUALE
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.	2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all' <i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i> , possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all' <i>articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104</i> , e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

52

ART. 30, COMMA 2, DLGS 165/2001

- A. i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione**
- B. o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione,**
- C. in sedi collocate nel territorio dello stesso comune**
- D. ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.**
- E. possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.**

53

53

ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001 TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.

ART. 30 COMMI 2.1 E 2.2 ATTUALI.

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

54

54

ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001 TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.

ART. 30 COMMA 2.3 ATTUALE.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

55 55

55

ART. 30, COMMI DA 1 A 2, DLGS 165/2001 TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE.

ART. 30 COMMI 2.4 ATTUALI

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.”

56 56

56



B. LA MOBILITA' OBBLIGATORIA.

57

57



MOBILITA' OBBLIGATORIA

ART. 50 – Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, **devono attivare le procedure di mobilità** di cui al comma 1, provvedendo, in via **prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo**, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; ***il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.*** (periodo aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138)

58

58



LA MOBILITA' OBBLIGATORIA' (ART 30 COMMA 2 BIS CHE PERMANE DOPO IL DL 90/2014)

59

59



LA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ART. 30 COMMA 2 BIS

- COMMA 2-BIS RENDE COGENTE LA PREVENTIVA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ PRIMA DI ESPLETARE I CONCORSI PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI IN ORGANICO.
- L'INOSSERVANZA DEL PREVIO ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ, PRIMA DI ESPLETARE LE PROCEDURE CONCORSUALI, VIENE AD INTEGRARE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE.

60

60

LA MOBILITA' OBBL.RIA EX ART. 30 co. 2 bis : GIUR.ZA CONSOLIDATA

- A. NECESSITÀ DEL PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ RISPETTO AD OGNI ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE AI FINI DELLA COPERTURA DI POSTI VACANTI;
- B. IMMISSIONE IN RUOLO, IN VIA PRIORITARIA, DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.

TAR Sardegna, Cagliari sent. 1348/2009, TAR Bologna sent. 2634/2009., TAR Firenze, sent. 12.12.2009, Consiglio di Stato, cori sentenza 5830/2010.

61

61

LA MOBILITA' OBBL.RIA EX ART. 30 co. 2 bis: GIUR.ZA CONSOLIDATA

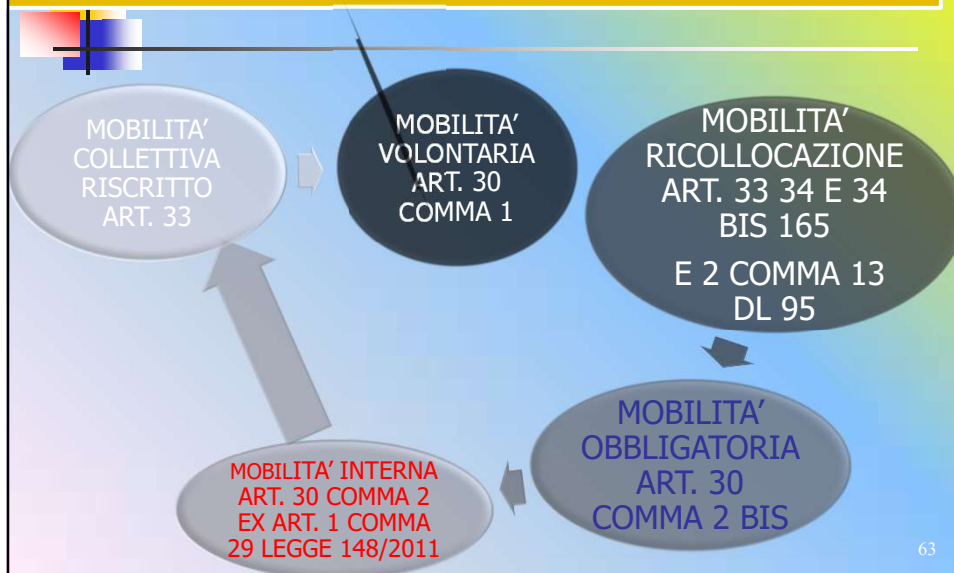
- A. NECESSITÀ DEL PREVENTIVO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ RISPETTO AD OGNI ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE AI FINI DELLA COPERTURA DI POSTI VACANTI;
- B. IMMISSIONE IN RUOLO, IN VIA PRIORITARIA, DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.

TAR Sardegna, Cagliari sent. 1348/2009, TAR Bologna sent. 2634/2009., TAR Firenze, sent. 12.12.2009, Consiglio di Stato, cori sentenza 5830/2010.

62

62

LE DIVERSE MOBILITA' PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015.



63

MOBILITA' PER UTILIZZO DEL DIPENDENTE

DECRETO 165/2001.

ART. 30 *Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.*

2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione (

2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono **utilizzare in assegnazione temporanea**, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, **personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni**, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto (

64



**LA MOBILITA' NELLE
PRONUNCE DELLA CORTE DEI
CONTI**

65

65



**LA NEUTRALITA'
FINANZIARIA DELLA
MOBILITA'**

66

66

QUESITO

Il significato da attribuire all'espressione "nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" contenuta nel comma 562 va intesa anche con riferimento alle cessazioni per mobilità?



67 67

67

SEZIONI RIUNITE DELIBERAZIONE N. 59/2010

.....l'articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 dispone: "In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente".

68

SEZIONI RIUNITE

DELIBERAZIONE N. 53/2010

In applicazione dell'articolo 1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.....

Poiché l'ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di evitare a livello complessivo una crescita dei dipendenti superiore ai limiti di legge, l'ente che cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo».

69

SEZIONI RIUNITE

DELIBERAZIONE N. 53/2010

.....In tale ricostruzione, consentire all'ente cedente di procedere a propria volta alla sostituzione del personale trasferito significherebbe, in definitiva, autorizzare l'ingresso dall'esterno, nel complessivo insieme di tutte le amministrazioni sottoposte a limiti assunzionali, di un numero di dipendenti maggiore di quello complessivamente consentito.

Il Comune che ha assentito al trasferimento, al fine anche di favorire e legittime aspettative dei propri dipendenti richiamate nella delibera della Sezione Sardegna, potrà, comunque, beneficiare del relativo risparmio di spesa - che rappresenta pur sempre una delle imprescindibili condizioni per procedere a nuove assunzioni - e, ove ritenga necessaria la sostituzione delle unità cedute potrà a sua volta avviare una procedura di mobilità in entrata attraverso il previsto interpello.....

70

SEZIONI RIUNITE

DELIBERAZIONE N. 53/2010

.....La mobilità si configura, dunque, come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni preliminare alla decisione di bandire procedure concorsuali in ossequio al principio che, prima di procedere alla immissione, nei limiti consentiti dall'ordinamento, di nuovo personale, appare opportuno sperimentare iniziative volte ad una migliore e più razionale collocazione dei dipendenti già in servizio presso amministrazioni diverse.

71

CONCLUSIONI SEZIONI RIUNITE

DELIBERAZIONE N. 53/2010

- *".....relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali".* ⁷²

72

CONCLUSIONI SEZIONI RIUNITE DELIBERAZIONE N. 59/2010

.....Diverso il caso in cui un ente sottoposto a limitazioni dia l'assenso al trasferimento di un proprio dipendente presso amministrazioni non soggette vincoli assunzionali. In tal caso per l'ente ricevente la mobilità in entrata si configura a tutti gli effetti come ingresso di una nuova unità di personale, risultato che potrebbe essere alternativamente ottenuto attraverso il ricorso alle normali procedure di reclutamento, non ponendosi il problema dell'imputazione del trasferimento ad un non previsto contingente di nuove assunzioni. In tale ipotesi non osterebbe alla neutralità finanziaria dell'operazione considerare la cessione per mobilità come utile ai fini del calcolo delle nuove assunzioni consentite all'ente di provenienza del dipendente.....(

(CONCLUSIONE ANTERIORE ALLA MODIFICA DEL REGIME DELLE ASSUNZIONI DI CUI AL DL 78/2010)

73

MOBILITA' E NEUTRALITA' DELLA SPESA

- *«.....L'esclusione dal novero delle cessazioni di lavoro di quelle derivanti da trasferimento per mobilità deve essere riconducibile esclusivamente ai casi in cui si intenda procedere alla relativa sostituzione con una nuova assunzione dall' esterno e quindi con un aumento numerico del personale e del complessivo onere. Mentre la sostituzione con una corrispondente mobilità in entrata non genera alcuna variazione della spesa pubblica complessiva...».*
- (SEZIONE LOMBARDIA DEL. n.524/2010/PAR).

74

MOBILITA' E NEUTRALITA' DELLA SPESA

«.....né la normativa sulla mobilità disciplinata dal d. lgs. n. 165 del 2001, né la disciplina sulla finanza pubblica che ha introdotto particolari limitazioni alla spesa di personale hanno limitato la possibilità di ricorrere a mobilità all'interno di categorie di enti che debbono applicare le stesse regole di finanza pubblica. **La mobilità può essere attuata anche fra enti che debbono rispondere a limiti differenziati purché a conclusione dell'operazione non vi sia stata alcuna variazione nella consistenza numerica e nell'ammontare della spesa di personale**, fatte salve le specifiche possibilità di incremento accordate dalla disciplina di settore a ciascun ente.....» (SEZIONE LOMBARDIA DEL. n. 521/2010/PAR)

75

MOBILITA' E CESSAZIONE. DIFFERENZE.

".....la mobilità di personale in uscita, comporta che, a seguito del trasferimento, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro per cui l'amministrazione cedente può solo beneficiare, in termini di risparmio di spesa, dell'avvenuta cessazione del contratto (...), spesa che rimane inalterata in termini globali nell'ambito dell'intero settore pubblico" "corrisponde ad un principio di carattere generale che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente venire meno della remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità".

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie deliberazione n. 21 del 9.11.2009.

76

POSIZIONI DELLA CORTE: SS.RR. 53 E 59/2010 AUTONOMIE 21/2009



77

CONCLUSIVAMENTE:



78



LA CONFERMA NORMATIVA AI PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLA CORTE DEI CONTI

79

79

L'ARTICOLO 14 COMMA 7 DEL DL 95/2012 ORIGINARIO.

Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'**articolo 2**, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

80

RINVIO ALL'ART. 72 COMMA 11 DEL DL 112/2008

Obbligo di collocamento a riposo a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni) ai dipendenti che abbiano maturato il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 applicando le disposizioni vigenti prima della riforma delle pensioni (D.L. n. 201/2011);

81

L'ARTICOLO 14 COMMA 7 DEL DL 95/2012 DOPO IL DL 101/2013.

"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), **limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**, (ALINEA AGGIUNTO) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.". DL 101 ART. 2 COMMA 1 LETTERA b)

82



ESISTE ANCORA LA
MOBILITA' BILATERALE,
CONCORDATA O RECIPROCA?

83

83

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. VENETO DELIB. 65/2013/PAR

- **QUESITO:** possibilità di attivare una procedura di mobilità per interscambio (per compensazione) tra Enti dello stesso comparto pur in costanza di abrogazione (con decorrenza 05/06/2012 ex art. 62 del D.L. 9/2/2012, n. 5, convertito con modificazioni nella L. 35/2012), dell'art. 6 comma 20 del D.P.R. 268/87 che prevedeva il ricorso a detta procedura.

84

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. VENETO DELIB. 65/2013/PAR

- **Il D.P.R. 13-5-1987 n. 268 recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali", all'articolo 6 comma 20 prevedeva che** *"Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e tra questi e gli enti del comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione".*

85

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. VENETO DELIB. 65/2013/PAR

..... nella strutturazione del D.lgs 165/2001 l'istituto della mobilità vada visto come un ottimale strumento di distribuzione del personale in relazione alle esigenze delle amministrazioni pubbliche. Recita infatti l'articolo 6 comma 1 ultimo periodo che "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale." Come è dato rilevare dal dato testuale della norma, al fine di garantire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, ancor prima di ricorrere a procedure di reclutamento del personale va necessariamente attivato l'istituto della mobilità.

86

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. VENETO DELIB. 65/2013/PAR

- L'abrogazione delle disposizioni contrattuali contemplate nel D.P.R 268/1987, tra le quali quella che consentiva la cosiddetta mobilità reciproca o bilaterale (articolo 6, comma 20), deve essere letta alla luce della centralità che il legislatore ricollega all'istituto.....(E LA STESSA) **non precluda alle amministrazioni locali di poter attivare una mobilità reciproca o bilaterale con altre amministrazioni locali in applicazione del principio generale contenuto nell'articolo 6 del D.lgs 165/2001**

87

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. VENETO DELIB. 65/2013/PAR

-Tuttavia, il ricorso a detta procedura deve essere accompagnato da una serie di cautele tese ad evitare che possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore in materia di riduzione della spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche e di turn over, sopra richiamati. In particolare:
- l'ente deve osservare i vincoli di spesa del personale imposti dalla normativa vigente (art. 1, comma 557, per gli enti soggetti al patto e comma 562 per gli enti minori ed articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 - vincoli ben evidenziati nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2012/INPR ai cui contenuti si rinvia).

88

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. VENETO DELIB. 2013/PAR

- *la mobilità deve avvenire tra enti soggetti entrambi ai medesimi vincoli assunzionali (nel caso in specie enti locali);*
- *l'interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale;*
- *l'interscambio deve avvenire entro un periodo di tempo congruo (contestualità) che consenta agli enti di non abbattere le spese di personale (derivanti dalla cessione del contratto del dipendente transitato in mobilità ad altro ente) qualora l'assunzione del dipendente in entrata slitti dal punto di vista temporale rischiando di traslarsi all'esercizio successivo (vedasi deliberazioni di questa Sezione nn. 49 e 227/2010/PAR);*

89

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. VENETO DELIB. 65/2013/PAR

- *il personale soggetto ad interscambio non deve essere stato dichiarato in eccedenza o sovrannumero ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs 165/2001 e dell'articolo 2 commi 11, 12 e 13 del D.L. 95/2012.*
- *l'interscambio deve assicurare ad entrambe le amministrazioni interessate una necessaria neutralità finanziaria;*

90

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. VENETO DELIB. 65/2013/PAR

vanno osservati tutti gli adempimenti imposti per il ricorso in generale alle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30, comma 1, del D.lgs 165/2001 quali: il consenso dei dipendenti che verranno reciprocamente ceduti; il nulla osta delle amministrazioni di appartenenza; il previo parere favorevole dei "dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire" (circostanze, nel caso in specie, apparentemente integrate, in base a quanto delineato dall'amministrazione richiedente il parere).

91

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. PUGLIA DELIB. 79/PAR/2017

QUESITO: *Il presidente di una provincia chiede se sia possibile "...attivare una procedura di mobilità per interscambio con altro Comune per cui verrebbe a concretizzarsi, previo accordo e rilascio dei relativi nulla osta da parte delle amministrazioni interessate, l'accesso presso questa Provincia di una dipendente di categoria B-B7 (profilo professionale di Esecutore) ed al tempo stesso, il trasferimento presso altro Ente di un dipendente di categoria C-C1 (profilo professionale di Istruttore) dando luogo, inoltre, ad un connesso differenziale annuo di spesa a carico dell'Ente scrivente pari circa a € 1.380.00..."*

92

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. PUGLIA DELIB. 79/PAR/2017

la giurisprudenza della Corte dei conti, secondo un univoco orientamento ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito ai medesimi profili esegetici richiamati dall'Ente istante e, per di più, con riferimento a congeneri fattispecie concrete (cfr. Sezione di controllo per il Veneto n. 65/2013/PAR, Sezione di controllo Lombardia, deliberazioni n. 390/2015/PAR e n. 342/2015/PAR, Sezione di controllo Toscana, deliberazione n. 444/ 2015/PAR, Sezione di controllo Umbria, deliberazioni n. 147/PAR/2015 e n. 71/2016/PAR).

93

LA MOBILITÀ BILATERALE: SEZ. PUGLIA DELIB. 79/PAR/2017

Pertanto, al quesito formulato dalla Provincia di Brindisi non può che darsi risposta negativa in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sopra citata, all'uopo richiamando e facendo proprio, nello specifico, quanto affermato dalla Sezione di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 342/2015, pure indicata dallo stesso interpellante, da cui il Collegio non ha ragioni per discostarsi.

94



MOBILITA' E PROGRESSIONI ORIZZONTALI MATURATE NELL'ENTE DI PROVENIENZA.

95

95



ART.30 DEL D.LGS, MOBILITA' E PROGRESSIONI MATURATE

- *Può un ente riconoscere ad un lavoratore, transitato presso lo stesso per mobilità in data 1.10.2008, la progressione economica orizzontale attribuita al suddetto lavoratore dall'ente di provenienza, con atto successivo alla mobilità (1.3.2010), applicativo del contratto integrativo del fondo del salario accessorio, e con decorrenza retroattiva al 2.1.2008?*

96

96

PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7 MARZO 2012

A. La scrivente Agenzia ha sempre espresso perplessità sulla possibilità di selezioni per la progressione economica orizzontale effettuate con riferimento a periodi o anni precedenti a quello nel quale si determina la disponibilità di risorse finanziarie e viene conseguentemente decisa l'attivazione dell'istituto e che rappresenta, poi, l'arco temporale preso in considerazione ai fini della valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale. Si ritiene, infatti, che l'attivazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale, per evidenti e semplici ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, debba essere sempre preventivamente portata a conoscenza di tutti i lavoratori, in modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali possibilità di partecipazione (orientamento applicativo RAL270);

97

97

PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7 MARZO 2012

B. le prestazioni rese ed i risultati conseguiti nell'anno cui si riferisce la procedura selettiva della progressione economica orizzontale; conseguentemente, anche quelli assenti per lunghi periodi di tempo o quelli in servizio in quell'anno e, poi, cessati per decesso o collocamento a riposo o comunque non più dipendenti dell'ente da una certa data del medesimo anno (perché ad esempio trasferito) dovrebbero essere presi in considerazione a tali fini. Anche il dipendente trasferito per mobilità, quindi, aveva diritto ad essere valutato in quanto nel corso del 2008, cui si riferisce la valutazione per la progressione orizzontale, ha comunque prestato servizio presso l'ente di provenienza;

98

98

PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7 MARZO 2012

- C. pur rilevando l'anomalia del riconoscimento di una nuova posizione economica, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, ad un dipendente che ha già lasciato l'amministrazione conferente da tempo, si evidenzia che, tuttavia, il vostro ente non può non tenerne conto; infatti, con la mobilità volontaria, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, il rapporto di lavoro del personale trasferito non si estingue ma, più semplicemente, prosegue con il nuovo ente con le medesime caratteristiche e con gli identici contenuti che aveva presso il precedente datore di lavoro pubblico;

99

99

PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7 MARZO 2012

- D. le progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999, come ribadito dall'art. 34 del CCNL del 22.1.2004, possono essere finanziate esclusivamente con le risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 31, comma 2, del medesimo CCNL del 22.1.2004. Come già specificato nell'orientamento applicativo RAL265, in caso di mobilità volontaria del personale, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.165/2001, l'onere per il pagamento della posizione economica (o delle posizioni economiche) riconosciuta dall'ente di appartenenza al dipendente trasferito grava sempre sulle risorse decentrate stabili dell'ente di destinazione, secondo le regole generali.

100

100

PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7 MARZO 2012

D. SEGUE Nessuna disposizione legale o clausola contrattuale autorizza una deroga alle previsioni del citato art.34 del CCNL del 22.1.2004, nel senso di consentire, nel caso di mobilità del personale, di porre la spesa per la progressione economica orizzontale del personale trasferito a carico dei bilanci degli enti che ricevono tale personale. Pertanto, tale vincolo generale non può non trovare applicazione anche relativamente all'onere per il pagamento della posizione economica riconosciuta dall'ente di appartenenza al dipendente trasferito. Proprio in considerazione di tale situazione che può derivare dall'attuazione di processi di mobilità, si consiglia, in occasione di questi, di valutare attentamente, in via preventiva, il "peso" del trattamento economico del personale che si intende assumere per mobilità.

101

PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7 APRILE 2012

D. SEGUE Le risorse stabili necessarie per il pagamento della progressione orizzontale del dipendente trasferito dovranno essere reperite tra quelle generali disponibili presso l'ente stesso. In proposito, si ricorda che questa tipologia di risorse può essere legittimamente incrementata solo nel rispetto delle precise disposizioni contrattuali in materia. Infatti, nessuna clausola contrattuale legittima un automatico incremento delle risorse stabili per il solo fatto di dover fronteggiare il maggior costo di una progressione economica orizzontale a seguito di un processo di mobilità. Diversamente ritenendo, si finirebbe per collocare, sia pure indirettamente, questo costo a carico del bilancio dell'ente;

102

102

PARERE ARAN 320/4/2012 DEL 7 MARZO 2012

E. piuttosto, per il futuro, al fine di evitare il reiterarsi di situazioni analoghe, che, sempre più spesso, si verificano nella realtà degli enti del Comparto, si ritiene che l'ente interessato all'acquisizione di personale per mobilità volontaria possa richiedere all'ente di attuale appartenenza del dipendente una specifica dichiarazione, secondo i principi di correttezza e buona fede, circa la effettiva situazione economica normativa dello stesso, anche con riferimento a progressioni orizzontali o verticali in atto o ancora da attivare, specialmente se con efficacia retroattiva

103

103

QUESITO

LA MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ARTICOLO 2, COMMA 13 DEL DL 95/2012 SI AFFIANCA ALLA MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ART. 30 COMMA 1 DEL DLGS 165/2001? COME SI PONE RISPETTO A QUELLA PREVISTA DAGLI ART. 34 E 34 BIS DELLO STESSO D.LGS 165/2001?



10-104

104

QUESITO

Il significato da attribuire all'espressione "nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno" contenuta nel comma 562 va intesa anche con riferimento alle cessazioni per mobilità?



105105

105

C. LA MOBILITA' PER
RICOLLOCAZIONE.
FATTISPECIE.

106

106



LA MOBILITA' QUALE OTTIMALE STRUMENTO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE UMANE O ANTICAMERA DEL LICENZIAMENTO?

107

107



LA MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ARTICOLI 34 E 34 BIS D.LGS 165/2001 E 2, COMMA 13 DL 95/2012

108

108



LA MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ARTICOLI 34 E 34 BIS D.LGS 165/2001. LA SITUAZIONE ANTE DL 90/2014.

109

109

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 D.LGS 165/2001

Gestione del personale in disponibilità"

"1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

110

110

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 D.LGS 165/2001

Gestione del personale in disponibilità"

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8".

111

111

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 D.LGS 165/2001

Gestione del personale in disponibilità"

- 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
- 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.
- 7

112

112

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 D.LGS 165/2001

Gestione del personale in disponibilità"

- 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
- 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.

113

113

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS D.LGS 165/2001

Disposizioni in materia di mobilità del personale

- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

114

114

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS D.LGS 165/2001

Disposizioni in materia di mobilità del personale

- 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. (144)

115

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS D.LGS 165/2001

Disposizioni in materia di mobilità del personale

- 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
- 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. (145)

116

116

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS D.LGS 165/2001

Disposizioni in materia di mobilità del personale

- 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
- 5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all' articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

117

117

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.

- ***La mobilità per ricollocazione ex articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001,di converso, appare caratterizzata:***
- ***da una pregressa posizione di disponibilità dei dipendenti pubblici interessati a seguito di esuberi conseguenti alla loro mancata ricollocazione all'interno della propria amministrazione o di altre amministrazioni in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto 165/2001 e dell'articolo 2 commi 11 e 12 del decreto legge 95/2012;***

118

118

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.

- *dalla sospensione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'amministrazione (che comunque verrà automaticamente risolto solo alla scadenza del periodo di disponibilità – cfr., fra tutte, Cassazione sezione lavoro 23 maggio 2006 n. 1298) e dalla previsione che in luogo della retribuzione contrattuale il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (somme riconosciute ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa), nonché dell'assegno per il nucleo familiare, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi (articolo 33, comma 8);*

119

119

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013..

- ***dal conseguente mantenimento, in carico all'amministrazione presso la quale il dipendente collocato in disponibilità prestava servizio, degli oneri conseguenti allo stato giuridico di disponibilità da imputarsi, comunque, a spesa di personale al fine della determinazione della relativa voce della spesa corrente;***
- *dalla possibilità che, per gli enti pubblici territoriali, le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità (differenza tra trattamento retributivo ex ante e voci spettanti ex articolo 33, comma 8) restino a disposizione del loro bilancio e possano essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo (articolo 34, comma 7);*

120

120

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.

- *dalla contestuale esigenza di alcune amministrazioni di sopperire alla vacanza di personale nella propria dotazione organica;*
- *dall'obbligo di formazione di un apposito elenco del personale in disponibilità che viene tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica per le Amministrazioni dello Stato e dagli Enti pubblici non economici nazionali (art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) e dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per le altre amministrazioni (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001);*
- *dall'obbligo in capo alle amministrazioni che abbiano personale collocato in disponibilità di comunicare ai due soggetti preposti l'elenco del proprio personale in disponibilità;*

121

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.

- *dall'obbligo in capo alle amministrazioni di inviare le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire al Dipartimento della funzione pubblica o alle strutture regionali;*
- *dalla necessaria ricollocazione, da parte delle strutture regionali, del personale in diponibilità presso le amministrazioni, dell'ambito regionale di riferimento che hanno dichiarato di voler bandire concorsi o, in assenza di detto personale nel bacino regionale di riferimento, del personale delle amministrazioni centrali (mediante intervento della Funzione pubblica – vedasi nota UPPA **Servizio mobilità**, prot. n. 1440/9/S.P. del 17 marzo 2003);*

122

122

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.

- *dalla necessaria previsione nell'ambito della programmazione triennale del personale che le eventuali nuove assunzioni siano subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (articolo 34, comma 6);*
- *dall'obbligo di assegnazione dei dipendenti in disponibilità presso le amministrazioni che hanno comunicato di voler bandire entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione ove "l'acquisizione del dipendente avviene in modo concordato e l'assegnazione è disposta con decreto del Dipartimento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" (nota circolare della Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA) dell'11 aprile 2005);*

123

123

MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART.34 BIS. SEZIONE VENETO 162/2013.

- *dalla possibilità per le amministrazioni di procedere all'avvio delle procedure concorsuali, osservando l'eventuale regime di autorizzazione delle assunzioni e il regime dei vincoli di spesa ed assunzionali vigente, decorsi due mesi dall'invio della comunicazione di voler bandire in mancanza di risposte delle strutture regionali o della Funzione pubblica;*
- *dall'assunta non volontarietà della mobilità da parte del dipendente collocato in disponibilità che a fronte della rinuncia avrebbe solo l'alternativa a rimanere collocato nella posizione di disponibilità con il rischio che, decorso il termine massimo, cessi il suo rapporto di lavoro;*
- *dalla nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione dei richiamati obblighi.*

124

124



LA MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ARTICOLO 2 COMMA 13 DEL DL 95/2012. RINVIO

125

125

LA MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE ART 2 CO. 13

■ **DL 95/2012 ART.2 COMMA 13:**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le **amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.**

126

**IL RAPPORTO TRA LA MOBILITA'
PER RICOLLOCAZIONE EX
ARTICOLI 34 E 34 BIS D.LGS
165/2001 E LA MOBILITA'
OBBLIGATORIA E VOLONTARIA EX
ART 30 PRIMA DEL DL 90/2014.
DELIBERAZIONE SEZ. VENETO
162/2013/PAR.**

127

127

**MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX
ART. 34 E 34 BIS DEL D.LGS 165/2001**

le citate disposizioni di cui agli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 sono tese ad introdurre misure atte a risolvere crisi occupazionali originate da sovrannumero o eccedenze nelle amministrazioni pubbliche. Ma, si differenziano da quelle previste dall'articolo 33 e dall'articolo 2 del decreto legge n. 95/2012 perché intervengono in una fase successiva: quella che ha già visto l'impossibilità delle amministrazioni di risolvere con altri strumenti, crisi occupazionali che hanno portato necessariamente a collocare dei dipendenti nella posizione giuridica di disponibilità. Le dette disposizioni, infatti, disciplinano compiutamente le procedure da seguire per la ricollocazione dei dipendenti posti in disponibilità, presso altre amministrazioni. L'iter previsto si pone come necessariamente prodromico all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale che possono essere soggette a nullità nel caso non vengano rispettati i richiamati adempimenti (richiamato art. 34 bis, comma 5)." **SEZIONE VENETO DEL. 162/2013/PAR**

128

128

RAPPORTO TRA MOBILITA' EX ART 30 E PER RICOLLOCAZIONE DELIB. NE VENETO 162/2013/PAR

Ritiene il Collegio, proprio in relazione al caso concreto posto dal comune di Villaverla, che un eventuale ricorso alla procedura di mobilità ex articolo 30 D.Lgs. n. 165/2001 debba essere considerato prevalente rispetto alla procedura di cui agli articoli 34 e 34 bis del medesimo decreto. Milita a favore di tale lettura il dato testuale del comma 6 dell'articolo 34 ove si prevede espressamente che: *"Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco".*

129

129

RAPPORTO TRA MOBILITA' EX ART 30 E PER RICOLLOCAZIONE DELIB. NE VENETO 162/2013/PAR

- Vincolo assunzionale quest'ultimo, imposto alle amministrazioni che intendano assumere, reiterato peraltro dal comma 5 dell'articolo 34 bis ove si dispone che: *"Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo (sul ricollocamento del personale in disponibilità presso le amministrazioni che intendono bandire) sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".*

■ .

130

130

RAPPORTO TRA MOBILITA' EX ART 30 E PER RICOLLOCAZIONE DELIB. NE VENETO 162/2013/PAR

- Le richiamate disposizioni lasciano intendere **che la procedura per la ricollocazione del personale in disponibilità vada esperita necessariamente prima di bandire una procedura di reclutamento**, mediante apposita comunicazione al soggetto individuato dalla norma;
- **mentre la procedura di mobilità, sia essa volontaria** (ex art. 30 comma 1) **sia essa obbligatoria** (ex articolo 30, comma 2 bis), **va effettuata ben prima della comunicazione di voler bandire la procedura di reclutamento**. Anzi, quest'ultima appare necessaria proprio perché l'amministrazione che lamenta vacanze di personale in organico non è riuscita con la mobilità volontaria ex articolo 30 a sopperire al proprio fabbisogno.

131

131

**LE MODIFICHE ALL'ART. 34
APPORTATE DAL DL 90/2014.**

132

132

ART. 5 COMMA 1 LETTERA a) DL 90/2014

- . 1. All'*articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. **Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.**";

133

133

ART. 5 COMMA 1 LETTERA b) DL 90/2014

- . 1. All'*articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, **il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione.....**

134

134

ART. 5 COMMA 1 LETTERA b) DL 90/2014 segue

-In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.”; ⁽¹⁸⁾

135

135

LA MOBILITA' PER
RICOLLOCAZIONE EX ART. 34
VA' ATTIVATA ANCHE NEL
CASO DI PROCEDURE DI
RECLUTAMENTO PER IL TEMPO
DETERMINATO?

136

136

ART. 5 COMMA 1 LETTERA c) DL 90/2014

- 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. **Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.....**

137

137

ART. 5 COMMA 1 LETTERA c) DL 90/2014 segue

.I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. **Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente."**

138

138

ART. 23 bis d.lgs 165/2001

Articolo 23 bis Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato (93)

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. (95) (96)
2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. (97)
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
 - a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. (94)
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (99)
- [10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo. (98.1)]

139

139

LA MOBILITA' QUALE
ANTICAMERA DEL
LICENZIAMENTO?
LA MOBILITA' PER
RICOLOCAZIONE EX ART. 33
DEL D.LGS 165/2001.

140

140

LEGGE 183/2011 (LEGGE DI STABILITÀ 2012) ART. 16

- **Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici**
- «1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:.....
- 2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISSESTATI)
- 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge».

141

141

NUOVA E VECCHIA VERSIONE ARTICOLO 33 DLGS 165/2001

1. Le pubbliche amministrazioni che **rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali** di cui al comma 3 **e ad osservare le procedure previste dal presente articolo.** Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'articolo 4, comma 11 e l'articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Le pubbliche amministrazioni che **hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale,** in relazione **alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria,** anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, **sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo** dandone **immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.**

142

NUOVA E VECCHIA VERSIONE ARTICOLO 33 DLGS 165/2001

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui all'*articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali* firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1

non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

143

NUOVA E VECCHIA VERSIONE ARTICOLO 33 DLGS 165/2001

1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

144

NUOVA E VECCHIA VERSIONE ARTICOLO 33 DLGS 165/2001

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di **diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte**. L'esame è diretto a verificare le **possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6**. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il **dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali** firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

145

NUOVA E VECCHIA VERSIONE ARTICOLO 33 DLGS 165/2001

5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale **sono riportate le diverse posizioni delle parti**. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. **La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.**

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, **l'amministrazione** applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma**

146

ARTICOLO 72 COMMA 11 DL 112/2008

11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a **decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente**, nell'esercizio dei poteri di cui all' articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.

147

NUOVA E VECCHIA VERSIONE ARTICOLO 33 DLGS 165/2001

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, **l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione** che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 **l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.**

148

NUOVA E VECCHIA VERSIONE ARTICOLO 33 DLGS 165/2001

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, **per la durata massima di ventiquattro mesi**. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, **per la durata massima di ventiquattro mesi**. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153
VEDASI ORA ART 2 COMMA 12 DL 95/2012

149

IL RAPPORTO TRA LA MOBILITA'
PER RICOLLOCAZIONE EX ART. 33
D.LGS 165/2001 E LE
LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
ALLA LUCE DEL DL 101/2013.

150

150

PREVALENZA DELLA PROCEDURA EX ART 33 SUL RECLUTAMENTO

DL 101/2013 ART. 4 COMMA 3-bis.

Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

151

151

DL 101/2013 ART. 2 COMMA 3 ESTENSIONE DELL'ART 2 DL 95/2012

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

152

152

DL 101/2013 ART. 3 COMMA 1

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, **per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte**, è consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.¹⁵³

153

3 QUESITI ULTERIORI

Le nuove disposizioni ex articolo 2 del DL 95 fanno sorgere problemi applicativi di non poco conto



154

154



1) LA MOBILITA' PER
RICOLLOCAZIONE EX ART.2,
COMMA 13 DEL DL 95/2012
ASSORBE LE FORME DI
GESTIONE DELLE ECCEDENZE
EX ART. 33 DEL DLGS 165/2001?

155

155



2) NELLA GESTIONE DELLE
ECCEDENZE IL PROCEDIMENTO
EX ARTICOLO 2 DEL DL 95/2012
E' QUALCOSA DI DIVERSO DAL
PROCEDIMENTO EX ART. 33 DEL
DLGS 165/2001?

156

156



L'ARTICOLO 2 COMMI 11, 12 E
13 SONO NORME SPECIALI O DI
SISTEMA?

157

157



LA MOBILITA' PER
RICOLLOCAZIONE EX ART.2,
COMMA 13 DEL DL 95/2012
ASSORBE LE FORME DI
GESTIONE DELLE ECCEDENZE
EX ART. 33 DEL DLGS 165/2001?

158

158



LA MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE EX ART. 33 DEL DLGS 165/2001 E LA GESTIONE DELLE ECCEDENZE.

159

159



EFFETTI DEL NUOVO ART. 33. CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI

- A. OBBLIGO DI RILEVAZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN SOVRANNUMERO E DI QUELLO ECCEDENTE.
- B. LA MANCATA APPLICAZIONE DI QUESTA PRESCRIZIONE È SANZIONATA CON LA NULLITÀ DEGLI ATTI ADOTTATI, IL CHE DETERMINA INEVITABILMENTE L'INSORGERE DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.

160

160

EFFETTI DEL NUOVO ART. 33. CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI

- CONDIZIONI DI SOVRANNUMERO: presenza di personale e/o di dirigenti extra dotazione organica.
- MODALITA' DI ACCERTAMENTO: confronto tra il personale a tempo indeterminato in servizio con quello previsto nella dotazione organica «in relazione alle **esigenze funzionali o alla situazione finanziaria**». più genericamente andrebbero applicate le previsioni della legge n. 223/1991, cioè la norma dettata per la individuazione delle condizioni di eccedenza nel settore privato, anche se la stessa non è più richiamata dal comma 1

161

EFFETTI DEL NUOVO ART. 33. CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI

- **A) VERIFICA DELLE ESIGENZE FUNZIONALI:**
- si dovrà tenere conto della pianta organica ricalcolata ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs 165/2001 e verificare, in base ai carichi di lavoro di ogni singolo ufficio che il relativo personale sia necessario per l'espletamento della funzione.
- La verifica va fatta prima a livello di singolo ufficio poi tra uffici (circolarità informativa e decisionale tra dirigenti) e poi a livello di intera amministrazione.
- Andranno valutate ipotesi compensative tra eccedenze di uffici e carenze di altri.

162

EFFETTI DEL NUOVO ART. 33. CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI

- **B) VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA MEDIANTE UTILIZZO DI INDICATORI OGGETTIVI QUALI:**
 - Rispetto patto di stabilità;
 - Rispetto del rapporto spesa personale/corrente;
 - Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale;
 - Conseguimento dei parametri di virtuosità;
 - Rispetto degli indicatori relativi alla regolarità della gestione amministrativo contabile (ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio; anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi) ex art. 5 dlgs 149/2011.
- **CHE FACCIANO EMERGERE LA NON SOSTENIBILITA' DELLA SPESA CORRENTE DI PERSONALE**

163

163

EFFETTI DEL NUOVO ART. 33. IPOTESI DI SOVRANNUMERO

1. ASSUNZIONI EFFETTUATE IN REGIME DI DEROGA?
2. ASSUNZIONI DI PERSONALE PRECARIO IN BASE A ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA?
3. ASSUNZIONI EXTRA (EX) DOTAZIONE ORGANICA?
4. ASSUNZIONI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO?
5. ASSUNZIONI DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI SOGGETTI A PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE.

164

164

EFFETTI DEL NUOVO ART. 33. CONDIZIONI PER LE ASSUNZIONI

VERIFICA DELLE EVENTUALI ECCEDENZE: è necessario il coinvolgimento di tutti i dirigenti nella definizione della proposta: essi sono infatti chiamati ad attivare questa procedura; il mancato rispetto di tale vincolo, sulla base di una esplicita previsione, «è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare».

ADOZIONE DELL'ATTO: appartiene alla competenza della Giunta.

165

165

EFFETTI DEL NUOVO ART. 33. ACCER.NTO DELLE ECCEDENZE

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ECCEDENZA:

- A. in relazione alle attività svolte da ogni unità organizzativa, quindi con riferimento ai procedimenti, al loro numero e alla loro complessità.
- B. Verosimilmente, al momento in cui saranno determinati i fabbisogni standard, ogni ente dovrà tenerne conto.
- C. sulla base della condizione finanziaria anzi della tenuta finanziaria (e chi ha violato il tetto alla spesa del personale o il rapporto massimo del 50% tra spesa del personale e corrente o i parametri di deficitarietà?).

166

166

EFFETTI DEL NUOVO ART. 33.

TEMPISTICA: effettuata unitamente alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale e anche in caso di esito negativo, deve essere comunicata alla funzione pubblica.

DOPO ACCERTAMENTO DEL SOVRANNUMERO:

1. Informazione ai soggetti sindacali.
2. le amministrazioni devono attivarsi per superare tali condizioni.

167

167

EFFETTI DEL NUOVO ART. 33: LA GESTIONE DELLE ECCEDENZE

RISOLUZIONE: dopo almeno 10 giorni dalla comunicazione ai soggetti sindacali, l'ente deve verificare se questa condizione può essere risolta attraverso il ricorso:

- **al collocamento in quiescenza del personale che ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva;**
- **a forme flessibili;**
- **al contratti di solidarietà;**
- **all'eventuale mobilità presso amministrazioni della stessa regione.**

In caso negativo, decorsi 90 giorni dalla comunicazione ai soggetti sindacali, sono collocati in disponibilità i dipendenti individuati come eccedenti.

168

168



LA PRESENZA DI PERSONALE IN SOVRANNUMERO O IN ECCEDENZA QUALE PRESUPPOSTO PER LE ASSUNZIONI? IL RUOLO DELLA RILEVAZIONE

169

169



LA DELIBERA DI MONITORAGGIO (ITALIA OGGI)

Visto l'articolo 33 del dlgs n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, cd legge di stabilità 2012;

Ricordato che questa disposizione impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti; che la stessa impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

170

170

LA DELIBERA DI MONITORAGGIO (ITALIA OGGI)

Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Assunto che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale (cioè l'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto e l'anno precedente per quelli soggetti al patto) e dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Si dà atto, come da comunicazione del dirigente del settore economico finanziario, che la spesa del personale è stata nell'anno 2011 pari ad €... , mentre nell'anno 2010 (ovvero nell'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto) era stata pari ad €..., quindi quella del 2012 è inferiore.

171

171

LA DELIBERA DI MONITORAGGIO (ITALIA OGGI)

Assunto che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

Preso atto della comunicazione del dirigente del settore economico finanziario che nell'anno 2011 la spesa corrente è stata pari ad €... , quindi che il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, considerando anche - sulla base delle previsioni del dl n. 98/2011 - la spesa sostenuta per il personale delle società cd in house e di quelle controllate che svolgono compiti di supporto, per cui tale rapporto è stato inferiore al 50%.

172

172

LA DELIBERA DI MONITORAGGIO (ITALIA OGGI)

Preso atto dalla assenza di personale dipendente non trasferito alle dipendenze del nuovo soggetto in caso di esternalizzazione, nonché dalla rilevazione del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti ai singoli settori;

Valutate le relazioni presentate dai dirigenti dell'ente sulla assenza di tali condizioni nei singoli settori da essi diretti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del settore personale e da quello del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali dlgs 18/08/2000, n. 267;

173

173

LA DELIBERA DI MONITORAGGIO (ITALIA OGGI)

■ DELIBERA

nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti né dirigenti in soprannumero;

nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2012 né dipendenti né dirigenti in eccedenza;

l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2012 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

di dare corso alla adozione del programma del fabbisogno di personale per l'anno 2012 e per il triennio 2012/2014

di inviare al dipartimento della funzione pubblica copia della presente deliberazione;

di informare i soggetti sindacali dell'esito della ricognizione.

174

174



EFFETTI DEL NUOVO ART. 33. CHI EFFETTUA LA RICOGNIZIONE?

NEI COMUNI SENZA DIRIGENZA SI PONE IL PROBLEMA DI CHI DEBBA EFFETTUARE LA RICOGNIZIONE DELLE EFFETTIVE COMPATIBILITA' FINANZIARE DELL'ENTE RISPETTO ALLA DOTAZIONE ORGANICA.

APPARE NECESSARIO RILEVARE CHE DETTO COMPITO NON PUO' CHE ESSERE AFFIDATO A QUEI SOGGETTI CHE RIVESTONO UN RUOLO APICALE NELL'ENTE SEPPUR A SEGUITO DI INCARICO DI NATURA TEMPORANEA.

AD ESEMPIO LE P.O.

175

175



2) NELLA GESTIONE DELLE ECCEDENZE IL PROCEDIMENTO EX ARTICOLO 2 DEL DL 95/2012 E' QUALCOSA DI DIVERSO DAL PROCEDIMENTO EX ART. 33 DEL DLGS 165/2001? SEZIONE VENETO 162/2013/PAR

176

176

LA DELIB.NE SEZIONE VENETO N.162/2013/PAR

- *come si evince dalla lettura del comma 11 dell'articolo 2 del decreto 95/2012 la procedura di cui all'articolo 33 viene integrata e specificata.*
- *Nel comma 11 infatti si prevede:*
- *analogamente a quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, il collocamento in quiescenza dei dipendenti, che tuttavia "risultano o che risulteranno in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi a condizione che il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico venga conseguito entro il 31 dicembre 2014";*

177

177

DELIB.NE SEZIONE VENETO N.162/2013/PAR. L'ART 2 DL 95

- *ulteriormente a quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, la predisposizione entro il 31 dicembre 2012 , da parte di tutte le amministrazioni interessate dalle rideterminazioni delle dotazioni organiche di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, di una previsione delle cessazioni di personale, anche tenuto conto dei pensionamenti da eccedenze, al fine di verificare i tempi di assorbimento delle posizioni soprannumerarie (comma 11, primo periodo, lettera a));*

178

178

DELIB.NE SEZIONE VENETO

N.162/2013/PAR. L'ART 2 DL 95

- *ulteriormente a quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, l'individuazione da parte delle amministrazioni interessate, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, dei soggetti soprannumerari non riassorbibili, al netto dei collocamenti a riposo per eccedenza (comma 11, primo periodo lettera b));*
- *ulteriormente a quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, l'individuazione da parte delle amministrazioni interessate, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, dei soggetti soprannumerari non riassorbibili, al netto dei collocamenti a riposo per eccedenza (comma 11, primo periodo, lettera c));*

179

179

DELIB.NE SEZIONE VENETO

N.162/2013/PAR. L'ART 2 DL 95

- *ulteriormente a quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 l'avvio, previo esame con le organizzazioni sindacali, dei processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, diretta alla ricollocazione presso altre amministrazioni che presentano vacanze di organico, non riassorbibili, al netto dei collocamenti a riposo per eccedenza (comma 11, primo periodo, lettera d));*
- *ulteriormente a quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che il personale trasferito mantenga il trattamento economico fondamentale ed accessorio (limitatamente alle voci fisse e continuative che, qualora risulti più elevato rispetto a quello previsto, ammette la corresponsione di specifico assegno ad personam), corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale (comma 11, primo periodo, lettera d));*

180

180

DELIB.NE SEZIONE VENETO N.162/2013/PAR. L'ART 2 DL 95

- *ulteriormente a quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, previo esame con le organizzazioni sindacali, la possibilità che le amministrazioni interessate fissino i criteri per l'utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale (definiti in proporzione alle eccedenze con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni del restante personale e portati a compensazione) del personale non dirigenziale in eccedenza che presenti maggiore anzianità contributiva non ricollocabile con le modalità di cui ai punti precedenti (comma 11, primo periodo, lettera e)).*

181

181

3) L'ARTICOLO 2 COMMI 11, 12
E 13 SONO NORME SPECIALI O
DI SISTEMA? SEZIONE VENETO
162/2013/PAR

182

182

DELIB.NE SEZIONE VENETO N.162/2013/PAR.

-la stessa Funzione pubblica sembrerebbe avvalorare la tesi della specialità della disposizione laddove tra le altre considerazioni sulla operatività delle nuove norme afferma come "Il titolo del decreto-legge sottolinea l'esigenza di una riduzione della spesa realizzata secondo criteri razionali che, senza sacrificare lo svolgimento delle funzioni istituzionali che fanno capo a ciascuna amministrazione, determinino una migliore allocazione delle risorse, eliminando gli eccessi di spesa e gli sprechi e garantendo il livello dei servizi. Si tratta di una misura che si muove in coerenza con l'obiettivo del Governo di operare interventi selettivi e strutturali al fine di migliorare la produttività della pubblica amministrazione e garantire l'effettiva invarianza della quantità dei servizi". (Funzione pubblica- Direttiva n. 10/2012. "Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi").

183

183

DELIB.NE SEZIONE VENETO N.162/2013/PAR.

- La Sezione, perviene a diversa conclusione ritenendo che le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'articolo 2 di cui trattasi, non siano da considerarsi norme speciali ma che le stesse concorrano ad integrare la disciplina ordinamentale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
- Tale tesi trova un supporto interpretativo nella disposizione di cui al comma 14 del medesimo articolo 2, ove si prevede che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione". In base alla esposta previsione le procedure del collocamento in pensione da eccedenze, la mobilità collettiva ed il prolungamento del periodo di disponibilità di cui ai commi 11 e 12 e la mobilità per ricollocazione del successivo comma 13, si applicano a tutte quelle situazioni nelle quali l'eccedenza del personale sia dichiarata per ragioni funzionali e finanziarie: in pratica le stesse ipotesi contemplate dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, norma di sistema, esaminate in precedenza.

184

184



LA CONFERMA NORMATIVA ALLA
TESI INTERPRETATIVA DELLA
SEZIONE DEL VENETO.
L'ART. 2 COMMA 3 DEL DL
101/2013.

185

185



DL 101/2013 ART. 2 COMMA 3

3. ■ Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

186

186

LE NOVITA' APPORTATE
DALL'ART. 2 COMMA 13
RISPETTO ALLA PROCEDURA
DELL'ARTICOLO 33 DEL D.LGS
165/2001.
SEZIONE DEL VENETO N.
162/2013/PAR

187

187

LE NOVITA DELL'ART.2 COMMA
13 DEL DL 95/2012

- *La Sezione, premesso che, comunque tutte le procedure di mobilità e reclutamento del personale vadano subordinate al rispetto dei vincoli di spesa ed assunzionali previsti dall'ordinamento giuridico (richiamati, peraltro, nella delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/INPR/AUT/2012), evidenzia che la disposizione sopra richiamata presenta i seguenti elementi di novità:*

188

188

LE NOVITA DELL'ART.2 COMMA 13 DEL DL 95/2012

- *La Funzione Pubblica dopo aver avviato apposito monitoraggio deve redigere un apposito elenco dei posti vacanti presso tutte le amministrazioni pubbliche e pubblicarlo sul proprio sito web;*
- *i dipendenti collocati in disponibilità ed inseriti negli appositi elenchi di cui all'articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, siano essi tenuti dai soggetti regionali sia dalla Funzione pubblica, possono (non devono) presentare domanda di ricollocazione nei posti disponibili cui al medesimo elenco;*
- *dette domande, sembrerebbe possano essere presentate a tutte le amministrazioni incluse nell'elenco senza una limitazione territoriale (come invece lasciano intendere gli articoli 34 e 34 bis);*

189

189

LE NOVITA DELL'ART.2 COMMA 13 DEL DL 95/2012

- *le amministrazioni pubbliche alle quali pervengano dette domande sono tenute ad accoglierle individuando, tuttavia, criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento;*
- *non sembra che in detta procedura, al contrario della mobilità per ricollocazione ex artt. 34e 34 bis, "l'acquisizione del dipendente avviene in modo concordato e l'assegnazione è disposta con decreto del Dipartimento, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" (nota circolare della Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni (UPPA) dell'11 aprile 2005);*

190

190

LE NOVITA DELL'ART.2 COMMA 13 DEL DL 95/2012

- *ne vi sono specifiche tempistiche superate le quali la norma pone alcune particolari conseguenze (come nell'articolo 34 bis, comma 2, ove a fronte della comunicazione di voler bandire, sorge l'obbligo di assegnazione dei dipendenti in disponibilità presso le amministrazioni entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione o come nel caso previsto dall'articolo 34 bis, comma 4, ove il silenzio da parte della Funzione Pubblica sull'esito della comunicazione di voler bandire autorizza le amministrazioni a procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale in disponibilità);*
- *le amministrazioni che non accolgano le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale venendosi quindi ad affermare un ulteriore vincolo assunzionale per gli enti che vogliano procedere ad espletare una procedura di reclutamento.* 191

191

LE NOVITA DELL'ART.2 COMMA 13 SEZIONE VENETO 62/2013/PAR

*.....la norma anzidetta non sembra presentare incompatibilità con il sistema delineato dagli articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ma che vada ad integrarsi con esso, giova evidenziare che, rispetto a detto impianto caratterizzato come visto dalla presenza di un elenco (nazionale o regionale) di dipendenti collocati in disponibilità, viene ora in essere un analogo elenco relativo alle vacanze presenti presso tutte le amministrazioni pubbliche. In pratica, mentre il sistema delineato dagli articoli 34 e 34 bis prevede la possibilità di ricollocare da parte degli organi preposti (regionali e nazionali) il personale in disponibilità presso le amministrazioni che, avendo vacanze in organico, intendono bandire procedure concorsuali (che vanno necessariamente comunicate alla Funzione Pubblica), **la nuova procedura permette direttamente ai dipendenti inseriti nell'elenco di formulare domanda di ricollocazione (mobilità per ricollocazione) presso le amministrazioni che dichiarano vacanze in organico.** Queste individuando "criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico", criteri che in base al dato testuale della disposizione sembrano porsi come modalità di selezione oggettivizzate (anzianità di servizio, anzianità nella qualifica, eventuali titoli di studio, cronologia della domanda di ricollocazione ecc.): con la conseguenza che il mancato accoglimento della domanda determina quale sanzione per l'ente il divieto di assunzioni.* 192

192



QUALE MOBILITA' VA' ESPERITA
PER PRIMA: QUELLA
VOLONTARIA EX ART. 30 DEL
D.LGS 165/2001 O QUELLA PER
RICOLLOCAZIONE EX ART. 2
COMMA 13 DEL DL 95/2012.
SEZIONE VENETO 162/2013/PAR

193

193

RAPPORTO TRA MOBILITA' EX ART 30 E ART. 2 COMMA 13

- *Ritiene la Sezione che, in mancanza di una norma di coordinamento, la mobilità per ricollocazione di cui comma 13, dell'articolo 2, intesa quale norma di sistema che si integra alle procedure previste dal D.Lgs. n. 165/2001 nella soluzione delle crisi da eccedenze o sovrannumero, vada esperita prima della mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001.*
- *Quest'ultima dovrà essere attivata solo successivamente alla mancata presentazione da parte del personale collocato in disponibilità della domanda di ricollocazione presso la o le amministrazioni che presentino vacanze di organico appositamente evidenziate presso il sito web attivato (o da attivarsi) della Funzione Pubblica.*

194

194

RAPPORTO TRA MOBILITA' EX ART 30 E ART. 2 COMMA 13

- *La procedura assunzionale finalizzata alla copertura delle vacanze in organico, si pone dunque come ipotesi eventuale e residuale rispetto alla mobilità per ricollocazione a domanda, del personale posto in posizione di disponibilità ed inserito negli appositi elenchi di cui all'articoli 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.*

195

195

LA MANCATA ATTUAZIONE
DELLA MOBILITA' PER
RICOLLOCAZIONE.
PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
CONSEGUENZE SUI VINCOLI
ASSUNZIONALI.
SEZIONE VENETO 162/2013/PAR

196

196

PROBLEMATICHE APPLICATIVE E COORDINAMENTO NORMATIVO

- *Il Collegio, tuttavia, pur persuaso dal punto di vista interpretativo dalla soluzione prospettata, è consapevole che dal punto di vista applicativo, sorgono una serie di problematiche non di poco conto di seguito sintetizzabili:*
- *la nuova procedura, al pari di quelle ex articolo 34 e 34 bis, prevede la presenza di personale collocato in disponibilità che può formulare domanda di ricollocazione presso le amministrazioni che abbiano comunicato vacanze (ex art. 34 e 34 bis) o che siano indicate nell'elenco di Funzione Pubblica (ex art. 2 comma 13): come deve comportarsi l'amministrazione che, presentando vacanze di organico, non riceva apposite domande da parte dei dipendenti collocati in disponibilità perché non ve ne sono o perché l'elenco delle vacanze non risulta ancora adottato da parte di Funzione Pubblica?*

197

197

PROBLEMATICHE APPLICATIVE E COORDINAMENTO NORMATIVO

- *In tali circostanze, l'assunta prevalenza della mobilità per ricollocazione cede il passo alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto 165/2001 che, come già evidenziato dal Collegio, prevale invece sulla procedura ex artt. 34 e 34 bis?*
- *In quest'ultima ipotesi quanto tempo deve aspettare l'amministrazione a fronte della mancata presentazione di istanze da parte dei soggetti collocati in disponibilità prima di attuare la procedura di mobilità ex articolo 30, tenendo conto che gli effetti di una mancata conclusione della stessa entro l'esercizio finanziario rischierebbe di incidere sulla spesa di personale precludendo all'ente di riproporla nell'anno successivo (cfr., sul punto, le deliberazioni di questa Sezione nn. 45 e 46/2013/PAR)?*
- *L'amministrazione che presenta vacanze in organico è ancora tenuta ad effettuare la comunicazione all'ente regionale o alla Funzione Pubblica al fine di attivare la mobilità per ricollocazione ex art. 34 e 34 bis?*

198

198



LA MANCATA ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' PER RICOLLOCAZIONE. PROBLEMATICHE APPLICATIVE E SOLUZIONI INTERPRETATIVE. SEZIONE VENETO 162/2013/PAR

199

199



SOLUZIONI INTERPRETATIVE E COORDINAMENTO NORMATIVO

- *in mancanza di personale collocato in posizione di disponibilità o di domande pervenute (anche a seguito della mancata attivazione dell'apposito elenco), le amministrazioni con vacanze in organico dovranno necessariamente attivare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto 165/2001;*
- *solo dopo che la mobilità volontaria non sia andata a buon fine le amministrazioni potranno attivare la comunicazione alla funzione pubblica ex articolo 34 bis (prodromica assieme a quella dell'articolo 2, comma 13 del decreto 95/2012 allo svolgimento delle procedure di reclutamento);*

200

200

SOLUZIONI INTERPRETATIVE E COORDINAMENTO NORMATIVO

nell'incertezza circa l'effettiva attivazione dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 13 del decreto legge 95/2012, le amministrazioni sono comunque tenute:

- *qualora abbiano personale collocato in disponibilità, a comunicare ai due soggetti preposti l'elenco dello stesso (in attesa che Funzione pubblica chiarisca se vada ancora effettuata la comunicazione alle strutture regionali data la centralizzazione della tenuta dell'elenco prevista dall'articolo 2, comma 13 del decreto legge 95/2012);*
- *qualora abbiano vacanze di personale, ad inserire nella **programmazione triennale la previsione che le eventuali nuove assunzioni siano subordinate, oltre che alla sussistenza dei presupposti di spesa ed assunzionali normativamente previsti, alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (ai sensi dell'articolo 2 comma 13 del decreto legge 95/2012 e dell'articolo 34, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 e tenendo conto della riflessione di cui al precedente punto);***

201

SOLUZIONI INTERPRETATIVE E COORDINAMENTO NORMATIVO

- ***qualora debbano coprire dette vacanze, ad** inviare alla Funzione Pubblica ed alle strutture regionali, contestualmente alla comunicazione di voler attivare le procedure di mobilità ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, le comunicazioni relative ai concorsi che intendono bandire qualora detta procedura non vada a buon fine;*
- *di procedere, qualora la procedura di mobilità ex articolo 30 non abbia sortito gli effetti sperati, all'avvio delle procedure concorsuali, osservando l'eventuale regime di autorizzazione delle assunzioni ed il regime dei vincoli di spesa ed assunzionali vigente, decorsi due mesi dall'invio della comunicazione di voler bandire in mancanza di risposte delle strutture regionali o della Funzione pubblica.*

202

202



LE MODIFICHE ALL'ART. 2 COMMI 11, 12, 13 E 14 APPORTATE DAL DL 101/2013.

203

203



IL DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 11 E 12, E 16 COMMA 8. RINVIO

- IL QUADRO APPARE ULTERIORMENTE SPECIFICATO DALLA PROCEDIMENTALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI CHE PORTANO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO IN CASO DI SOVRANNUMERO.
- DISPOSIZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 2 COMMA 11 DEL DL 95/2012 E VALIDA PER LE AMMINISTRAZIONI STATALI, MA CHE PER ESPRESSO RICHIAMO DELL'ARTICOLO 16 COMMA 8 DELLO STESSO DECRETO PUO' ESSERE APPLICATA DI FATTO ANCHE AGLI ENTI TERRITORIALI QUANDO SUPERINO LE PERCENTUALI PREVISTE.²⁰⁴

204

Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 11 ALINEA ANTE 101/2013

- **COMMA 11:** *Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, **fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio**, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:*

205

205

Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 11 ALINEA DOPO 101/2013

COMMA 11: Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni **possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a)**, previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di

206

206

Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO

- A. applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il **31 dicembre 2016** (era 31 dicembre 2014), dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto.

207

207

ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

- **6.** L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

208

208

Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO

- B. predisposizione, entro il **31 dicembre 2013** (era **31 dicembre 2012**), di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
- C. individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro **tre anni** (erano **due anni**) a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);

209

209

Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO

- D. avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno.

210

210

Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO

D. avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno.

211

211

Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO

D. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;

212

212

Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 11 E 12 E 16 COMMA 8. RINVIO

E. definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.²¹³

213

Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 11 E 12 E 16, COMMA 8. RINVIO

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il **31 dicembre 2013** (era **30 giugno 2013**). Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.²¹⁴

214

Il DL 95/2012: GLI ART. 2, COMMA 13. RINVIO

1. La PCM - funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web.
2. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento.
3. **Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.**

215

215

Il DL 95/2012: L' ART. 2, COMMI 14 E 15

- **14.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di **eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.**
- **15.** Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del DLGS 165/2001. (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)

216

216



LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013

217

217

ART 14 COMMA 7 DEL DL 95/2012 ANTE DL 101/2013

Art. 14 Riduzione delle spese di personale.

7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

218

218

COMMA 7 ART 14 POST ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013

1. ~~Al~~ decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over »

219

ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo

220

220

ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013

- **b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:**
- **"7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over."**

221

L'APPLICAZIONE DELL'ART. 33 A
TUTTE LE PP.AA.
L'ART. COMMA 3 DEL DL
101/2013.

222

222

ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013

- **3.** Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione.** Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

223

223

ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

- **4.** L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

224

224

ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

225

225

ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

- **5-bis.** L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

226

226

ARTICOLO 2 DEL DL 101/2013 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

- **5-ter.** L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
- **6.** L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

227

227

QUESITO

L'art.2 comma 14 sostituisce di fatto la procedura ex art. 33? Oppure le disposizioni vanno modulate al fine di salvaguardare comunque i livelli occupazionali?



22/228

228

Il DL 95/2012: L' ART. 2, COMMI 15 bis E 16

- **15-bis.** All'articolo 23, comma 1, del DLGS 165/2001, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».
- **16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.**

229

229

QUESITO

MA LE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMI 11,12 E 13 DEL DL 95/2012 SONO INNOVATIVE OPPURE GIA' NOTE NELL'ORDINAMENTO?



23/230

230

DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E CONTABILITA' PUBBLICA

16-bis. Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali.

1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali disestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione

231

231

DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E CONTABILITA' PUBBLICA

16-bis. Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali.

1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali disestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione

232

232

DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E CONTABILITA' PUBBLICA

■ 16-ter. Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali.

1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.

2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:

a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;

b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;

c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1

233

233

DL 8/1993. FINANZA DERIVATA E CONTABILITA' PUBBLICA

■ 16-ter. Banca dati sulle dotazioni organiche degli enti locali.

1. Anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, è istituita una banca dati sulle dotazioni organiche dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi, gestita ed aggiornata a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, senza oneri per lo Stato.

2. La banca dati di cui al comma 1 dovrà in ogni caso documentare per ciascun ente:

a) la consistenza numerica dei dipendenti di ruolo e non di ruolo, la loro qualifica e profilo o figura professionale, le loro funzioni e l'ammontare complessivo delle retribuzioni per ciascuna qualifica e profilo o figura professionale;

b) la consistenza, suddivisa per qualifiche e profili o figure professionali, delle carenze, degli esuberi e delle eventuali posizioni soprannumerarie del personale;

c) gli estremi di eventuali contratti collettivi stipulati a livello decentrato nell'ente.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni occorrenti per la organizzazione e la gestione della banca dati di cui al comma 1

234

234

LA DISARMANTE CHIUSURA DEL SISTEMA

QUAL'E' IL RAPPORTO TRA IL
NUOVO ARTICOLO 33 E L'ARTICOLO
55 DEL D.LGS 165/2001?



235

235

IPOTESI TIPIZZATE DI ILLECITO DISCIPLINARE CON SANZIONE ESPULSIVA

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE.
(ART. 55, QUATER D. LGS. 165/2001,
INTRODOTTO DALL'ART. 69 DEL D.LGS
150/2009).

INGIUSTIFICATO RIFIUTO DEL
TRASFERIMENTO DISPOSTO
DALL'AMMINISTRAZIONE PER MOTIVATE
ESIGENZE DI SERVIZIO;

236

236

IL RAPPORTO TRA POTERE DISCIPLINARE E NUOVO ART. 33

IL POTERE DATORIALE ESCE RAFFORZATO DALLA FORMULAZIONE DEL NUOVO ART.33 IN QUANTO QUASI AL PARI DELL'AZIENDA PRIVATA LE ESIGENZE DI NATURA ECONOMICA (**RECTIUS FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI**) DIVENGONO GIUSTO MOTIVO DI RIDUZIONE DEGLI ONERI DEL PERSONALE E, QUINDI, RENDONO IPOTIZZABILE LA DICHIARAZIONE DI SOVRANNUMERO CON TUTTE LE CONSEGUENZE VISTE.

237

237

LA DISARMANTE CHIUSURA DEL SISTEMA

QUANDO SI APPLICA LA PROCEDURA DEL 33 E QUANDO QUELLA DEL 55 DEL D.LGS 165/2001?



238

238

IL RAPPORTO TRA POTERE DISCIPLINARE E NUOVO ART. 33

L'ARTICOLO ART. 55, QUATER D. LGS. 165/2001 REGOLA L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE DATORIALE LADDOWE PER MOTIVI PERSONALI IL DIPENDENTE NON ABBIA ACCETTATO LA MOBILITA' INTERNA
L'ARTICOLO 33 REGOLA INVECE LA CRISI OCCUPAZIONALE LEGATA A ESIGENZE FUNZIONALI O FINANZIARIE.

I DUE STRUMENTI POSSONO INTERSECARSI

239

SIPARIE TO ALL'ITAIANA O DURA REALTA'?

Migliaia di lavoratori andranno in esubero. Patroni Griffi studia l'exit strategy

Sos tagli a Palazzo Chigi Statali a rischio licenziamenti

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Potrebbero essere 15 mila, secondo stime officiose di via XX Settembre, cifra che sale vertiginosamente a 200 mila se nel calderone della macchina pubblica oltre allo stato si mettono anche gli enti locali. E l'esercito dei dipendenti pubblici di ruolo che rischiano di andare in esubero. E dunque in mobilità, verso un altro ente e verso un'altra regione, pena, tempo due anni di cassa integrazione, il licenziamento. Uno dei capitoli della razionalizzazione della spesa pubblica, che sta coinvolgendo anche Palazzo Chigi, dove i rinnovi dei contratti ai dirigenti di prima fascia sono stati fatti fino a marzo, in modo da poter realizzare senza problemi gli accorpamenti delle direzioni del piano di spending review del duo Piero Giarda (ministro dei rapporti con il parlamento)-Antonio Catricalà (sottosegretario alla Presidenza del consiglio).

Sarebbe la prima volta che si licenzia anche nel pubblico. E l'effetto boomerang dei tagli rinnovati delle piante organiche dell'amministrazione. L'ultima sforbiciata del 10% andrà in scena quest'anno, che ha finito per tagliare posti non virtuali ma occupati; e della riforma Fornero che ha portato in avanti l'età di pensionamento dei pubblici, eliminando la possibilità di essere messi a riposo con 40 anni di contributi. Il dossier è sul tavolo del ministro della funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, che è chiamato a disin-

ché questa volta la legge, la manovra di Giulio Tremonti della scorsa estate, parla chiaro sulle nuove procedure per la messa in cassa integrazione delle eccedenze di personale. Patroni Griffi l'ha presa alla larga, annunciando l'avvio di un «vero e proprio monitoraggio» per rilevare le eventuali eccedenze che sia «più a tappeto e più mirato» e faccia chiarezza «non solo sui numeri ma anche sulle qualifiche». Un identikit sotto il «profilo quantitativo e qualitativo» del dipendente pubblico in eccesso e al tempo stesso delle amministrazioni che dovessero avere vuoti in organico dove ri-

assorbire gli esuberanti. Il tema è assai delicato per i rievolti sociali di eventuali trasferimenti forzosi e, peggio ancora, di licenziamenti. Ministro e sindacati si incontreranno domani, per il primo vertice su organici, appunto, mobilità, contratti e dirigenti. Sulle eccedenze al momento non esistono ancora dati ufficiali, precisa Palazzo Vidoni. Ed è possibile che il monitoraggio accurato che vuole avviare Patroni Griffi richieda tempo, abbastanza per rinviare di qualche mese il problema. Anche perché «una cosa è spostare una persona dal quartiere Prati all'Eur, un'altra cosa da Vercelli a Catania. Tenendo conto di questo, bisogna affinare gli strumenti di mobilità», dice sempre Patroni Griffi, dispensando dichiarazioni aperturiste all'indirizzo delle organizzazioni sindacali.

Chiusura azzurra

240

240

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP

CHI PARLA DI APPLICARE O MENO L'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI AI PUBBLICI DIPENDENTI DIMENTICA CHE, PER EFFETTO DELL'ARTICOLO 51, COMMA 2, DEL D.LGS 165/2001, LO STESSO STATUTO E' GIA APPLICABILE.

INFATTI DETTO ARTICOLO 51 RECANTE *DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO*, RECITA :

«LA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N.300, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, SI APPLICA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A PRESCINDERE DAL NUMERO DEI DIPENDENTI».

241

241

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP

MENTRE ALL'ARTICOLO 2 DEL DLGS 165/2001 RUBRICATO «FONTI», AL COMMA 2 SI PREVEDE CHE :

«I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.....»

242

242

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP

- L'**articolo 18** dello Statuto dei Lavoratori implementa la cosiddetta tutela reale disciplinando il caso di licenziamento illegittimo (perché effettuato senza comunicazione dei motivi, perché ingiustificato o perché discriminatorio) di un singolo lavoratore:
- nelle unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole);
- nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti (5 se agricole) se l'azienda occupa nello stesso comune più di 15 dipendenti (5 se agricola);
- nelle aziende con più di 60 dipendenti.

243

243

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP

IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO L'ARTICOLO 18 IMPONE ALL'AZIENDA SIA IL REINTEGRO DEL LAVORATORE CHE UNA SANZIONE PECUNIARIA, RENDENDO DI FATTO NULLO IL LICENZIAMENTO STESSO.

VIENE DISPOSTA LA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE E NON LA RIASSUNZIONE, PERCHÉ ALTRIMENTI IL DIPENDENTE PERDEREBBE L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E I DIRITTI ACQUISITI CON IL PRECEDENTE CONTRATTO.

244

244

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP

L'ONERE DELLA PROVA DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO SPETTA ALL'AZIENDA, CHE DEVE DIMOSTRARE AL GIUDICE DEL LAVORO (NON AL NORMALE GIUDICE CIVILE) LA FONDATEZZA DEI MOTIVI ALLA BASE DEL PROVVEDIMENTO PRESO.

LA DISCIPLINA DEL LAVORO DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI NON PREVEDE IN GENERALE L'OBLIGO DEL REINTEGRO, MA SOLO UN RISARCIMENTO AL LAVORATORE.

245

245

APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 18 DELLO STATUTO LAV. AI PUB DIP

PER CONTRO I SOSTENITORI DELLA CONSERVAZIONE DI QUESTA NORMA OBIETTANO CHE IN ITALIA I LICENZIAMENTI SONO LARGAMENTE POSSIBILI PER VARIE CAUSE E CHE QUESTA GARANTISCE SOLTANTO CHE IL SINGOLO LAVORATORE NON VENGA ESTROMESSO PER MOTIVI DI CARATTERE PRIVATO O IDEOLOGICO E PER EVITARE CHE LE AZIENDE SIANO TENTATE DI LIBERARSI DI LAVORATORI ANZIANI "MENO PRODUTTIVI" E SOPRATTUTTO CON UNA BUSTA PAGA PIÙ ONEROSA.

246

246



LE PROCEDURE TIPIZZATE PER IL COLLOCAMENTO IN ESUBERO. LE CONSEGUENZE PER LA MANCATA OSSERVANZA.

247

247



ORDIN. GIUDICE LAVORO DI PADOVA 30/11/2012 N. 2685

- Annullamento del provvedimento con cui un comune ha collocato in disponibilità un ex responsabile di posizione organizzativa, che poco prima non era stato confermato nel suo incarico e che era stato trasferito ad un altro settore.
- Nel caso concreto è stato collocato in esubero un dipendente di categoria D a cui in precedenza era stata revocata la posizione organizzativa, a seguito dell'affidamento al segretario dell'incarico svolto dallo stesso in precedenza.

248

248

ORDIN. GIUDICE LAVORO DI PADOVA 30/11/2012 N. 2685

- Finalità del municipio era quella di sopprimere il posto di lavoro.
- Detta procedura non era avvenuta secondo i canoni previsti dalla legge.
- L'ente responsabile non aveva contattato preventivamente le sigle sindacali interessate.

249

249

ORDIN. GIUDICE LAVORO DI PADOVA 30/11/2012 N. 2685

- A. Anche se il legislatore ha voluto rendere più snello il ricorso a questa procedura non può essere attribuita ampia facoltà ad amministratori ed ai dirigenti nella scelta dei dipendenti.
- B. E' necessario che le amministrazioni utilizzino i criteri dettati dal legislatore.
- C. Occorre prestare particolare attenzione alla scelta del personale da collocare in esubero nel caso in cui si registri una eccedenza.

250

250

ORDIN. GIUDICE LAVORO DI PADOVA 30/11/2012 N. 2685

- C. E' necessario che le amministrazioni utilizzino i criteri dettati dal legislatore.
- D. L' utilizzazione di criteri arbitrari determina la illegittimità della scelta ed il conseguente annullamento.

251

251

LA CONFERMA: SENTENZA TRIB LAVORO DI PADOVA 6/2/2013

- Il comune presenta istanza di reclamo contro il reintegro del dipendente imposto dall'ordinanza. **Il tribunale respinge il reclamo:**
- Afferma la competenza del giudice lav. e non quella del giudice amministrativo, anche in presenza di un atto amministrativo di riorganizzazione degli uffici in base dei principi affermati dalla Cassazione per i quali *"tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro, che incidono come tali su diritti soggettivi del lavoratore, sono oggetto di valutazione da parte del Giudice ordinario, non residuando nell'ambito di tale rapporto situazioni di interesse legittimo del dipendente"* (**SS.UU 28806/2011**).

252

252

LA CONFERMA: SENTENZA TRIB LAVORO DI PADOVA 6/2/2013

- per il mancato rispetto sotto molteplici profili dei principi di correttezza e buona fede" (che) *"imprime al provvedimento adottato- come già rilevato dal primo giudice – un carattere ad personam, certamente contrario allo spirito e alla lettera della legge"*.
- Per l'erroneo carattere "mirato" del provvedimento emanato contro il lavoratore, il quale, dunque, ha ora piena facoltà di riprendersi il posto.

253

253

LA CONFERMA: SENTENZA TRIB LAVORO DI PADOVA 6/2/2013

- perché non è stata fatta alcuna comparazione con la condizione di altri dipendenti. Ci si è limitati a constatare che nell'area specifica vi era una posizione di categoria D in eccedenza e si è collocata questa figura in esubero. il comune avrebbe dovuto ricercare una collocazione diversa al dipendente, anche in una categoria inferiore, visto che nell'ente vi sono posizioni di categoria C che risultano essere vacanti.

254

254

LA CONFERMA: SENTENZA TRIB LAVORO DI PADOVA 6/2/2013

- perché il comune non ha effettuato alcuna spiegazione del motivo per cui il lavoratore non possa essere adibito a posizioni vacanti di livello inferiore". Se ciò deve essere valido per il datore di lavoro privato a maggior ragione deve valere per il settore pubblico, lì dove i principi di trasparenza e correttezza assumono **«una valenza ed una connotazione particolare, intrecciandosi con la necessità di un'azione coerente, uniforme e trasparente della PA in ossequio al principio costituzionale di cui all'articolo 97 della Costituzione».**

255

255

LA BUONA FEDE DELLA PA
DATORE E IL NUOVO
ARTICOLO 97 COST.
IL PRINCIPIO DEGLI
EQUILIBRI DI BILANCIO IN
COST. CONSEGUENZE.

256

256

Art. 1 legge costituzionale 1/2012 -1

- 1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
 - «Art. 81. - Lo Stato assicura **l'equilibrio** tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri **provvede** ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

257

Art. 1 legge costituzionale 1/2012 -2

.....L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare **l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni** sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

258

258



- **Art. 2**
- 1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma e' premesso il seguente:
 - **«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico».**
 - **I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.**
 - **Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.**
- ²⁵ **Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.**

259



- **Art. 3**
- 1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: **«armonizzazione dei bilanci pubblici;»;**
 - b) al terzo comma, primo periodo, le parole: **«armonizzazione dei bilanci pubblici e»** sono soppresse.
 -

260

260

ARTICOLO 117 COST.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

.....e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; **armonizzazione dei bilanci pubblici**; perequazione delle risorse finanziarie (1);

261

261

ARTICOLO 119 COST.. COMMA 1

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, **nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea** (1).

262

262

ARTICOLO COST. COMMA 6

119

Possono ricorrere
all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento,
**con la contestuale definizione
di piani di ammortamento e a
condizione che per il
complesso degli enti di
ciascuna Regione sia rispettato
l'equilibrio di bilancio.**

263

263

**I VINCOLI DI SPESA DEGLI
ENTI LOCALI E LE
CONSEGUENZE DELLA LORO
VIOLAZIONE**

264

264



**LA DEROGA AL SISTEMA
ORDINARIO DELLA MOBILITA' E AL
MECCANISMO DELLE ASSUNZIONI
PER RECLUTAMENTO:
L'ART. 1, COMMI 424 E 425 DELLA
LEGGE 190/2014. RINVIO.**

265

265



**UN CASO APPLICATIVO: GLI
INCENTIVI ALLA
PROGETTAZIONE.**

266

266

SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL. 6/2018/QMIG

nelle pronunce della Sezione delle autonomie non è stata rinvenuta una specificità nei compensi previsti per le funzioni tecniche, tale da far ritenere non applicabile il limite stabilito per i trattamenti accessori. Ciò anche in funzione della rilevata difformità della fattispecie introdotta dall'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, rispetto all'abrogato istituto degli incentivi alla progettazione, nonché per il fatto che tali emolumenti essendo erogabili anche per gli appalti di servizi e forniture, si configuravano, ai sensi delle disposizioni normative all'epoca vigenti, come spesa di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).

267

267

SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL. 6/2018/QMIG

- *Si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all'adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell'incentivo.*
- *3. Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto l'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per specificare che il finanziamento del fondo per gli incentivi tecnici grava sul medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture. Il nuovo comma 5-bis dell'art. 113 in esame precisa, infatti, che "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture".*

268

268

SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL. 6/2018/QMIG

Anche se l'allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del "medesimo capitolo di spesa" previsto per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - trattandosi, in senso oggettivo, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio. Al riguardo è da considerare, come rilevato dalla Sezione remittente lombarda, che gli incentivi per le funzioni tecniche sono, per loro natura, estremamente variabili nel corso del tempo e, come tali, difficilmente assoggettabili a limiti di finanza pubblica a carattere generale, che hanno come parametro di riferimento un predeterminato anno base (qual è anche l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017). Il riferimento, infatti, ad un esercizio precedente diviene, in modo del tutto casuale, favorevole o penalizzante per i dipendenti dei vari enti pubblici.

269

269

SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL. 6/2018/QMIG

*Proprio alla luce dei suesposti orientamenti, va considerato che, sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere. **La ratio legis è quella di stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell'ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure***

270

270

SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL. 6/2018/QMIG

*In altre parole, con un intervento volto a tipizzare espressamente l'allocatione in bilancio degli incentivi per le funzioni tecniche, si deve ritenere che il legislatore (che, in tal modo, ha reso "ordinamentale" il disposto di cui all'art. 113 citato) abbia voluto dare maggiore risalto alla finalizzazione economica degli interventi cui accedono tali risorse, nonostante i possibili dubbi che ne potrebbero conseguire sul piano della gestione contabile. **Pur permanendo l'esigenza di chiarire le specifiche modalità operative di contabilizzazione, la novella impone che l'impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento.***

271

SEZIONE DELLE AUTONOMIE DEL. 6/2018/QMIG

"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017".

272

QUESTIONI APPLICATIVE: QUESITO.

'Leggendo la deliberazione delle Autonomie n° 6/2018 ho capito che la spesa fa capo *allo stesso capitolo sul quale grava l'onere per i lavori, servizi o forniture*, e, presumo, neanche transiterà nel fondo (*"la contabilizzazione prescritta dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento accessorio"*).

Pertanto se appalto la raccolta dei rifiuti (titolo I) la spesa sarà codificata 1.03.02.15.004, se investo (titolo II) per un fabbricato istituzionale la codifica sarà 2.02.01.09.002.

Tutto ciò come potrà essere gestito "in armonizzazione" con il piano dei conti?

273

273

QUESTIONI APPLICATIVE: QUESITO.

"A fronte di un pagamento di un incentivo pari a 100 maturano anche oneri previdenziali (23,80), assicurativi Inail (1,1) e fiscali Irap (8,5). Tali costi dovranno essere codificati come 1.03 anziché come 1.01 o 1.02.

Al termine dell'esercizio avrò una codifica SIOPE diversa da quella che viene generata dalla gestione del personale anche per migliaia di euro.....

Problemi sorgeranno anche per la gestione del CONTO ANNUALE del Mef.

274

274

QUESTIONI APPLICATIVE: QUESITO.

Le tabelle 13 e 14 chiedono informazioni sugli incentivi per spese tecniche (tab. 13) e sugli oneri obbligatori (tab. 14). Questi dati poi devono (dovrebbero) quadrare con il piano dei conti elaborato dal Mef (piattaforma Siope) che ovviamente avrà una spesa per il personale (1.01) e per irap (1.02) diversa (cioè minore) da quella certificata nelle tabelle in quanto alcune spese saranno pagate con codice 1.03 o addirittura con codice 2..... ma, trattandosi comunque di spesa per il personale, verranno inserite nelle prescritte tabelle.

275

275

QUESTIONI APPLICATIVE: QUESITO.

Un'ultima riflessione riguarda la gestione economico-patrimoniale.

Di norma il principio contabile prevede che le spese di personale (all. 4/3 punto 4.1.7) comprendono tutti i costi sostenuti nell'esercizio per retribuzioni, oneri, ect. In questo caso non potrà essere rispettato il principio contabile se non con apposite modifiche manuali che vedo complesse e di difficile attuazione e pertanto si correrà il rischio di:

- Certificare un costo di servizio maggiore perché comprensivo di spese di personale.
- Considerare la spesa di personale del titolo II come onere accessorio di investimento.

276

276

QUESTIONI APPLICATIVE: QUESITO.

L'unica certezza sulla gestione rimane il controllo sul tetto del 50% del trattamento economico complessivo per singolo dipendente.

Se ho interpretato bene la norma avremo diverse gestioni (e controlli) del personale:

- Il cedolone del dipendente per rispettare il tetto del 50%
- Una spesa di personale che non è spesa di personale perché gira con codifiche non previste dall'armonizzazione contabile
- Una spesa di personale che dal punto di vista economico non è spesa di personale
- Una spesa esclusa dal fondo.

277

277

QUESTIONI APPLICATIVE: QUESITO.

Forse era meglio aggiungere un piano dei conti di spesa di personale "dedicato" che avrebbe consentito anche una linearità dei conti economico – patrimoniale, e gestire le limitazioni di spesa nella vecchia maniera delle voci escluse.

278

278